



Oggetto: L.R. 23 del 10.12.2003 art. 8 "Marchio regionale QM – Qualità garantita dalle Marche" - approvazione del disciplinare di produzione "Birra".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Ambiente e Agricoltura, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura che contiene il parere favorevole, di cui all'art. 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione;

CON la votazione, resa in forma palese, riportata a pag. 1;

DELIBERA

- di **APPROVARE** il disciplinare di produzione "Birra" per i prodotti a marchio "QM – Qualità garantita dalle Marche", allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Elsa Moroni

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Gian Mario Spacca



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Trattato che istituisce la Comunità Europea, in particolare gli articoli 28, 29 e 30;
- Direttiva n. 2008/95/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008, recante disposizioni per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa;
- Reg. CE n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- D.Lgs. n. 30 del 10/02/2005 – Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12/12/2002, n. 273;
- L.R. n. 23 del 10/12/2003 recante norme in materia di interventi per il sostegno dei sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole e agroalimentari;
- D.G.R. n. 1594 del 21/12/2004 di approvazione e registrazione del marchio di qualità collettivo "QM - Qualità garantita dalle Marche";
- D.G.R. n. 257 del 13/03/2006 di adozione del testo definitivo del regolamento del marchio regionale "QM - Qualità garantita dalle Marche";
- D.G.R. n. 536 dell'08/05/2006 di approvazione del testo definitivo delle linee guida per la stesura dei disciplinari del marchio QM;
- D.G.R. n. 1375 del 26/11/2007 - LR 23/2003 art. 8 "Marchio regionale QM – Qualità Garantita dalle Marche" - Nuova versione dell'allegato al regolamento d'uso approvato con D.G.R. n. 257/2006 contenente la nuova veste grafica del logo;
- D.G.R. n. 501 del 28/04/2014 – recante criteri e modalità applicative per la semplificazione e l'armonizzazione dei disciplinari e delle procedure gestionali.

MOTIVAZIONI

La Regione Marche, con la legge n. 23/2003, ha stabilito e regolato gli "interventi per il sostegno dei sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole ed agroalimentari". Nell'art. 8, della citata legge, è previsto che la Giunta debba richiedere la registrazione di un marchio di qualità collettivo regionale per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed

41



seduta del
4 GIU 2014
delibera
667

pag.
4

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

agroalimentari. Con D.G.R. n. 301 del 23.3.2004, è stato approvato il marchio collettivo "Qualimarche" - Prodotti Tutelati dalla Regione Marche, unitamente al regolamento d'uso. La citata deliberazione veniva inviata al Dipartimento Programmazione e Bilancio – Posizione di Funzione "Attuazione delle politiche comunitarie" per l'invio al Ministero delle Attività Produttive, in qualità di organo competente per la notifica alla Commissione Europea ai sensi della Direttiva CE n. 98/34. Con successiva D.G.R. n. 1594 del 21.12.2004, sulla base delle indicazioni degli uffici della Commissione Europea, veniva approvata una nuova denominazione del marchio (QM – Qualità garantita dalle Marche), in sostituzione della precedente che veniva abrogata. Con lo stesso atto, veniva approvato il regolamento d'uso del marchio. Il marchio "QM – Qualità garantita dalle Marche" è stato depositato presso la Camera di Commercio di Ancona in data 6.9.2005.

Con lettera n. 7576 del 24.11.2004, il Ministero delle Attività Produttive comunicava che la Commissione Europea aveva fissato al 18.2.2005 il termine di astensione obbligatoria dall'adozione del provvedimento definitivo. Successivamente, a seguito di un parere circostanziato emesso dalla Spagna, ai sensi dell'articolo 9.2 della Direttiva CE n. 98/34, tale termine veniva prorogato fino al 18.5.2005. In data 11.3.2005, con lettera n. 20520, venivano trasmessi al Dipartimento Programmazione e Bilancio – Posizione di Funzione "Attuazione delle politiche comunitarie" gli elementi integrativi in risposta al parere della Spagna. Con lettera n. 67446 del 23.11.2005, il Ministero delle Attività Produttive trasmetteva la Comunicazione della Commissione SG(2005) D/52789 che considerava soddisfacente la risposta delle Autorità italiane al parere spagnolo.

Pertanto, con D.G.R. n. 257 del 13.03.2006, è stato adottato il testo definitivo del regolamento d'uso del marchio "QM - Qualità garantita dalle Marche" e, con successiva D.G.R. n. 536 dell'08.05.2006, è stato adottato il testo definitivo delle linee guida per la stesura dei disciplinari dei prodotti e dei servizi a marchio. In particolare, con la D.G.R. n. 257/06 l'approvazione dei disciplinari dei prodotti e dei servizi a marchio "QM" viene ricondotta tra le attribuzioni della Giunta Regionale, come peraltro espressamente previsto dall'art. 8, comma 3, della legge regionale n. 23/03. All'Assam viene invece attribuita la competenza per la redazione dei disciplinari stessi.

Con D.G.R. n. 1375 del 26.11.2007 sono state approvate le due nuove versioni grafiche del logo "QM".

Y

Ne



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

Con lettera n. 5513 del 15/04/2014, l'ASSAM ha trasmesso alla Posizione di Funzione Competitività e Sviluppo dell'Impresa Agricola, struttura decentrata di Ancona e irrigazione, il disciplinare di produzione "Birra", attestandone la conformità alle linee guida di cui alla citata DGR n. 536/2006.

Il disciplinare descrive e codifica tutte le fasi della produzione della birra, a partire dalla produzione del malto, richiamando per quanto concerne la coltivazione dei cereali il relativo disciplinare QM.

Dall'esame del testo proposto dall'Assam, al quale vengono apportate alcune modifiche di carattere redazionale, emerge una sostanziale conformità del disciplinare rispetto alle disposizioni impartite dalla Giunta Regionale con le deliberazioni n. 257 del 13/03/2006, n. 536 del 08/05/2006 e n. 501 del 28/04/2014.

Pertanto, si propone di approvare l'allegato disciplinare di produzione "Birra" per i prodotti a marchio "QM – Qualità garantita dalle Marche" e di pubblicare per estratto il presente atto, comprensivo di allegati, sul BUR Marche, ai sensi della L.R. n. 17/03.

Il responsabile del procedimento

Ferruccio Luciani

POSIZIONE DI FUNZIONE "COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELL'IMPRESA
AGRICOLA, STRUTTURA DECENTRATA DI ANCONA E IRRIGAZIONE"

VISTO

Il Dirigente responsabile

Dott. Roberto Luciani



seduta del 4 GIU 2014
delibera 6 6 7

pag. 6

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo di legittimità e in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta Regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva, né può comunque derivare, un impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Avv. Cristina Martellini

La presente deliberazione si compone di n. 23 pagine, di cui n. 17 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Elsa Mordani

DL



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

MARCHIO DI QUALITA' REGIONALE
"QM"
"QUALITA' GARANTITA DALLE MARCHE"

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
"BIRRA"

25



1. Nota Introduttiva

Nel settore della produzione birraria un numero sempre crescente di consumatori mostra interesse ed apprezzamento verso prodotti dotati di una elevata qualità intrinseca e di una spiccata tipicità che li rendono distinguibili da altri in commercio.

In seguito ad una specifica richiesta di iscrizione del prodotto birra nel registro del marchio regionale di Qualità "QM - Qualità garantita dalle Marche" (di seguito definito QM), l'Assam è stata incaricata di avviare la procedura per la predisposizione del necessario disciplinare a cominciare dall'individuazione e dalla convocazione del necessario "Focus group".

La Regione Marche, d'altro canto, oltre a ritenere opportuni l'ampliamento del paniere dei prodotti trasformati QM e la valorizzazione delle birre di elevata qualità (soprattutto di quelle artigianali e prodotte all'interno di filiere corte), vede nell'iniziativa la possibilità di un ulteriore sbocco per le produzioni cerealicole e quindi una nuova opportunità per le aziende agricole del circuito QM.

Il marchio "QM" si applica alla birra che risponde ai requisiti previsti nel presente disciplinare, valutato positivamente dal Focus group e trasmesso dall'Assam alla Regione per la necessaria approvazione. Esso è concesso in uso a produttori appartenenti all'Unione Europea, attraverso l'adesione volontaria a specifiche norme di produzione che mirano al conseguimento di un elevato livello qualitativo di tutto il processo produttivo; un'ulteriore garanzia per il consumatore è la trasparenza derivante dall'adesione di tutti i componenti della filiera al sistema di rintracciabilità "Si.Tra.". Il processo di miglioramento qualitativo certamente non si esaurirà con l'applicazione del presente disciplinare, ma le future modifiche saranno orientate al raggiungimento di livelli sempre più elevati e all'integrazione degli aspetti qualitativi con quelli ambientali e sociali in linea con la politica comunitaria in un'ottica di miglioramento dinamico della qualità.

2. Scopo e campo di applicazione

Le disposizioni contenute nel presente disciplinare prescrivono le modalità per la produzione, la distribuzione e la commercializzazione della birra.

Il presente disciplinare si applica ai seguenti soggetti e, se presenti, ai loro organismi associativi:

- Malterie



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

▪ Birrifici

I soggetti aderenti al marchio non hanno l'obbligo di certificare tutta la produzione purché garantiscano la separazione del prodotto a marchio "QM" in tutte le fasi del processo al fine di assicurare identificazione e rintracciabilità del prodotto stesso.

3. Documenti di riferimento

Si riportano al seguente punto 3.1 i riferimenti (di legge, normativi o di altra natura) relativi alla definizione, realizzazione e commercializzazione dei prodotti a marchio "QM".

3.1 Riferimenti legislativi e normativi

Comunitari

- Direttiva 2000/13 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20/03/2000 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità.
- Regolamento CE n. 178 del 28/01/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.
- Regolamento CE n. 852 del 29/04/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari.
- Regolamento CE n. 1881 del 19 dicembre 2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari.
- Regolamento CE n. 834 del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91.
- Regolamento CE n. 889 del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.
- Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive

du



2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione.

Nazionali

- Legge n. 1354 del 16 agosto 1962” Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra”.
- Legge n. 329 del 16 luglio 1974 Modifiche alla legge 16 agosto 1962, n. 1354, sulla disciplina igienica della produzione e del commercio della birra in Italia.
- Legge n. 141 del 17 aprile 1989 Modifiche alla legge 16 agosto 1962, n. 1354, modificata dalla legge 16 luglio 1974, n. 329, recante disciplina igienica della produzione e del commercio della birra in Italia.
- D. Lgs. n. 109 del 27/01/1992 e successive modifiche e integrazioni “Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396 CEE concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari”.
- Decreto MINISAN n. 209 del 27/02/1996. Regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/02/CE e n. 95/31/CE.
- D.P.R. 30 giugno 1998, n. 272. Regolamento recante modificazioni alla normativa in materia di produzione e commercio della birra.
- Decreto MINISAN n. 183 del 10/03/2000. Regolamento recante aggiornamento del D.M. 27/02/1996 n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari. Recepimento della Dir. 98/72/CE.
- D. Lgs. n. 181 del 23/06/2003 “Attuazione della direttiva 2000/13/CE concernente l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità”.
- Circolare Ministeriale n. 168 del 10/11/2003 “Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari”.

Regionali

- L. R. n. 23 del 10/12/2003 recante norme in materia di interventi per il sostegno dei sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole e agroalimentare.

2



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

- D.G.R. n. 1594 del 21/12/04 – Legge Regionale 23/03 “Interventi per il sostegno dei sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole e agroalimentari” – art. 8.1 – Approvazione del marchio regionale “QM – Qualità garantita dalle Marche” e del relativo regolamento.
- D.G.R. n. 189 del 27/02/2006 sul recepimento dell’accordo tra il Ministero della Salute e le Regioni del 28/7/2005 recante linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi.
- D.G.R. n. 257 del 13/03/06, modificata dalla D.G.R. n. 1375 del 26/11/2007 di adozione del testo definitivo del regolamento d’uso del marchio regionale “QM – Qualità garantita dalle Marche”.
- D.G.R. n. 536 del 08/05/06 - Legge Regionale n. 23/03 “Interventi per il sostegno dei sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole e agroalimentari” – adozione testo definitivo delle linee guida per la stesura dei disciplinari del marchio “QM”.
- D.D.P.F. n. 68 / CSI_10 del 14/03/2008 - L. R. n. 23 del 10.12.2003 “interventi per il sostegno dei sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole ed alimentari” – revisione linee guida per la gestione del sistema di tracciabilità “Si.Tra.”;

Il rispetto del presente disciplinare non esonera tutti i soggetti aderenti dall’obbligo di attenersi a leggi e regolamenti, anche se non espressamente riportati, e restano sempre salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.

4. Termini e acronimi

Vengono di seguito riportati alcuni termini con le relative definizioni che si useranno nel presente disciplinare:

- **Aderente alla filiera:** colui che stipula convenzioni con il concessionario ai fini dell’utilizzo del marchio “QM”.
- **Capofiliera:** persona fisica o giuridica che coordina l’attività della filiera di prodotto relativamente agli aspetti di rintracciabilità e di sicurezza.
- **Certificato di conformità:** documento emesso dall’organismo di controllo autorizzato secondo le regole del proprio sistema di certificazione, il quale indica, con ragionevole certezza, la conformità di un prodotto/servizio al regolamento d’uso del marchio “QM” e allo specifico disciplinare.

[Handwritten mark]



- **Certificazione:** procedura con cui una terza parte dà assicurazione scritta che un prodotto, processo o servizio è conforme ai requisiti specificati (UNI CEI EN 45020). Nel marchio "QM" i requisiti vengono descritti nel disciplinare di prodotto/servizio approvato dalla Regione Marche.
- **Concessionario:** persona fisica o giuridica rispondente ai requisiti dettati dal regolamento d'uso del marchio "QM", che ottenga dalla Regione Marche la concessione in uso del marchio per uno o più prodotti/servizi. All'interno del sistema QM i concessionari coincidono necessariamente con i licenziatari.
- **Consumatore finale:** il consumatore finale di un prodotto alimentare che non utilizzi tale prodotto nell'ambito di un'operazione o attività di un'impresa del settore alimentare.
- **Contenuto proteico (%/s.s.):** è la quantità di proteine espressa in percentuale sulla sostanza secca.
- **Controllo di primo livello (o autocontrollo):** attività di riscontro e documentazione esercitata dagli aderenti e dal concessionario sulle proprie attività.
- **Controllo di secondo livello:** attività di riscontro e documentazione attuata prima, durante e dopo il processo produttivo ed esercitata dai concessionari nei confronti degli aderenti.
- **Controllo di terzo livello:** attività di riscontro e documentazione attuata prima, durante e dopo il processo produttivo ed esercitata dagli organismi di controllo nei confronti di tutti i soggetti della filiera "QM" (aderenti e concessionario) che consente di attribuire agli interi lotti produttivi la conformità al regolamento d'uso del marchio e allo specifico disciplinare.
- **Disciplinare di prodotto/servizio:** documento emesso o fatto proprio dalla Regione Marche e disponibile al pubblico, che prescrive le modalità di ottenimento e le specifiche di un prodotto e/o le modalità di trasformazione del prodotto e/o di erogazione di un servizio. I disciplinari di prodotto/servizio del marchio regionale "QM" sono dei documenti che contengono specifiche vincolanti, requisiti oggettivi e misurabili, norme di produzione, trasformazione e commercializzazione che garantiscano la massima trasparenza al consumatore riguardo a tutte le fasi del processo produttivo.
- **Etichettatura:** l'insieme delle menzioni, delle indicazioni, dei marchi di fabbrica o di commercio, delle immagini o dei simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta appostavi



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo, o, in mancanza, in conformità a quanto stabilito negli articoli 14, 16 e 17 del decreto legislativo n. 109/92, sui documenti di accompagnamento del prodotto alimentare.

- **Filiera agroalimentare/di prodotto:** insieme definito delle organizzazioni (od operatori) con i relativi flussi materiali che concorrono alla formazione, distribuzione, commercializzazione e fornitura di un prodotto agroalimentare. Il termine di filiera individua, in questo contesto, tutte le attività ed i flussi che hanno rilevanza critica per le caratteristiche del prodotto. Ai fini del marchio "QM", la filiera può essere costituita da aderenti e/o associati.
- **Flussi materiali:** materie prime, additivi, semilavorati e materiali di imballaggio che, in qualunque punto della filiera, entrano nel processo produttivo.
- **Licenziatario:** persona fisica o giuridica che ha ottenuto la licenza d'uso del Marchio "QM" da parte della Regione Marche.
- **Lotto:** materie prime, semilavorati o prodotti finiti con caratteristiche praticamente identiche.
- **Operatore finale:** il soggetto che, nell'ambito di una operazione o attività di un'impresa del settore alimentare o commerciale, riceve materie prime o semilavorati e flussi materiali da soggetti appartenenti ad una filiera a marchio "QM" e fornisce prodotti finali (ossia etichettati e con marchio) al consumatore finale o a soggetti terzi (non appartenenti alla filiera) che non effettueranno alcuna manipolazione degli stessi.
- **Partita:** il quantitativo di lotti o frazioni di essi destinati ad uno o più acquirenti.
- **Prodotto alimentare confezionato:** l'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alle collettività, costituita da un prodotto alimentare e dall'imballaggio in cui è stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata.
- **Registrazione:** documento che riporta i risultati ottenuti o fornisce evidenza delle attività svolte.
- **Richiedente:** operatore (od organizzazione) della filiera del prodotto agroalimentare e/o del servizio correlato iscritto nel registro del marchio "QM" che

12



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

richiede la concessione in uso del marchio per sé e/o per i singoli aderenti alla filiera.

- **Rintracciabilità di Filiera:** capacità di ricostruire la storia e di seguire l'utilizzo di un prodotto mediante identificazioni documentate (relativamente ai flussi materiali ed agli operatori di filiera).
- **Tracciabilità:** capacità di produrre informazioni nel corso del processo produttivo da monte a valle della filiera.
- **Unità minima di prodotto:** quantità minima omogenea, espressa in peso o volume, per la quale esiste la necessità di recuperare informazioni predefinite e che può essere prezzata, ordinata o fatturata ed è oggetto di verifica della conformità all'interno del sistema di rintracciabilità.
- **Utilizzatore:** soggetto che appone direttamente sotto la propria responsabilità il marchio "QM"; può essere lo stesso concessionario oppure un suo delegato.

Acronimi

- **ASSAM:** Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche.
- **Si.Tra.:** sistema di tracciabilità delle produzioni agricole ed alimentari delle Marche.

Sigle e Abbreviazioni

- **All.:** allegato
- **D.D.P.F.:** Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione della Regione Marche
- **D.G.R.:** Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Marche
- **D. Lgs.:** Decreto legislativo
- **D.P.R.:** Decreto del Presidente della Repubblica
- **Dir.:** Direttiva
- **L.R.:** Legge Regionale
- **P.F.:** Posizione di Funzione "Competitività e Sviluppo dell'Impresa Agricola, Struttura decentrata di Ancona e Irrigazione" della Regione Marche
- **Reg.:** Regolamento

2



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

5. Definizione dei prodotti

Il marchio "QM" si applica al **malto** e alla **birra**.

5.1 Caratteristiche oggetto di certificazione comuni a tutti i prodotti

I punti oggetto di certificazione comuni ad entrambe le tipologie sopra indicate sono:

- a) provenienza dal circuito QM di tutti gli ingredienti principali (presenti in misura superiore al 5% in peso) o caratterizzanti (presenti nella denominazione del prodotto o che comunque apportano una o più caratteristiche peculiari al prodotto stesso); nel caso in cui non vi sia disponibilità di taluni ingredienti principali nel circuito QM, l'approvvigionamento dovrà avvenire da altri circuiti di qualità certificata (DOP, IGP, produzione biologica) purché sia garantita l'assenza di OGM.
- b) processi produttivi in cui, in nessuna fase, siano utilizzati OGM;
- c) divieto di impiego di conservanti e coloranti;
- d) rispetto delle modalità di etichettatura descritte al paragrafo 5.4;
- e) evidenza data al consumatore in merito alla rintracciabilità attraverso l'utilizzo del sistema informatico regionale "Si.Tra." oppure di software compatibili secondo le modalità descritte al paragrafo 5.3.

5.2 Caratteristiche oggetto di certificazione del malto

Il malto deve essere ottenuto impiegando il 100% di granella di frumento e/o orzo a marchio QM (con la possibile aggiunta di farro QM nei limiti consentiti dalla legge) secondo quanto stabilito dal vigente disciplinare di produzione della filiera cereali a marchio QM. Di detto disciplinare, le tabelle relative alle caratteristiche della granella (ad es. le tab. 1 e 2 di pag 37 e la tab. 1 di pag 71 nel caso della DGR 1097/2013) sono sostituite, ai fini della produzione di birra, dalla tabella seguente, che si applica anche nel caso in cui venga impiegata granella proveniente da altri circuiti di qualità certificata (casistica descritta al punto 5.1 a).

PARAMETRI DELLA GRANELLA IN ENTRATA AL MALTIFICIO	FRUMENTO, ORZO e FARRO
Umidità	≤ 13 %
Contenuto proteico	≥ 9,0 % s.s.

g



Calibro della granella	≥ mm 2,5
-------------------------------	-----------------

Analogamente a quanto previsto al § 5.1 per gli ingredienti principali (cioè, in sostanza per granella e luppolo), anche nel caso in cui non sia disponibile malto QM è possibile utilizzare malto proveniente da altri circuiti di qualità certificata (DOP, IGP, produzione biologica) purché sia garantita l'assenza di OGM.

Il processo di maltazione deve essere effettuato per singola varietà della specie utilizzata.

5.3 Rintracciabilità

In tutte le fasi della produzione deve essere assicurata una completa rintracciabilità attraverso l'utilizzo del sistema informatico regionale "Si.Tra." oppure di software compatibili in grado di assicurare il necessario flusso di informazioni osservando le specifiche tecniche comunicate dalla Regione Marche e dall'ASSAM. In particolare, per ogni unità minima di prodotto deve essere garantita, all'atto dell'acquisto, la facoltà di accesso alle informazioni inerenti alla tracciabilità (caratteristiche del prodotto, flussi dei materiali coinvolti, tipologia delle organizzazioni coinvolte, aspetti organizzativi tra le stesse) dando evidenza in etichetta che tale facoltà può essere esercitata attraverso l'accesso al portale www.qm.marche.it. Per gli ingredienti non provenienti dal circuito QM dovrà essere fornita almeno l'informazione minima prevista dal Reg. CE n. 178/2002 fermo restando l'obiettivo di mettere a disposizione del consumatore il maggior numero possibile di informazioni. Tale obbligo non riguarda spezie ed aromi purché non rilevanti per la caratterizzazione del prodotto.

5.4 Etichettatura

Nelle etichette, che devono comunque rispettare gli obblighi normativi di settore, devono essere presenti:

- il logo "QM"
- l'indicazione del sito www.qm.marche.it ai fini della rintracciabilità Si.Tra., possibilmente nello stesso campo visivo del logo QM

Nelle etichette sarà possibile riportare anche il logo dell'Ente terzo di certificazione e potrà essere data evidenza di eventuali altre certificazioni ottenute.

12



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

Le indicazioni in etichetta devono essere riportate nella lingua dello Stato membro in cui viene commercializzato il prodotto; è consentito riportarle anche in più lingue. Nel caso di menzioni che non abbiano corrispondenti nella lingua dello Stato membro in cui viene commercializzato il prodotto è consentito riportare le menzioni originarie.

Il marchio "QM" deve essere utilizzato esclusivamente secondo la forma integrale, i colori e i caratteri descritti nell'allegato al regolamento d'uso (D.G.R. n. 1375 del 26/11/2007) e deve avere dimensioni tali che, rapportate alla specificità della confezione, siano tali da renderlo ben visibile.

Deve, inoltre, essere apposto in modo tale da non poter:

- a) essere confuso con elementi grafici addizionali, sottolineature, ornamenti o aggiunte di testo che ne rendano difficile la lettura;
- b) essere snaturata la caratteristica originaria del logo o il suo significato;
- c) essere confuso o associato con le altre scritte comunque presenti sull'etichetta del prodotto (es. nome del produttore, marchi privati, ecc.).


Concessionari ed aderenti sono tenuti all'adempimento delle eventuali successive disposizioni in materia di informazioni al consumatore che la Regione comunicherà attraverso il sito www.qm.marche.it.

02




DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

6. Descrizione dei processi





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____



7. Definizione della filiera

La filiera coinvolge i seguenti soggetti:

- Malterie
- Birrifici;

L'attività dei soggetti appartenenti alla filiera è coordinata dal concessionario, che svolge anche la funzione di capofiliera nell'ambito della gestione del Si.Tra..

7.1 Rapporti tra i soggetti della filiera

I compiti del Concessionario del marchio "QM" sono:

- rispettare tutti gli obblighi assunti nei confronti della Regione Marche, così come sottoscritto nella convenzione per la concessione in uso del marchio;

02



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

- rispettare tutti gli obblighi assunti nei confronti degli aderenti alla filiera, così come sottoscritto nella citata convenzione, ossia:
 - stipulare un apposito contratto con l'Organismo di controllo indicato nella domanda;
 - stipulare convenzioni con gli aderenti alla filiera e tenerli sempre aggiornati sulla scadenza della licenza d'uso del marchio;
 - svolgere il ruolo di capofiliera nell'ambito della gestione del sistema informativo per la tracciabilità delle produzioni (Si.Tra.) e coordinare azioni volte al raggiungimento di una maggiore sicurezza alimentare;
 - predisporre linee di autocontrollo aziendale a beneficio degli aderenti alla filiera;
 - svolgere controllo di parte seconda riguardo al rispetto del disciplinare da parte degli aderenti alla filiera;
 - conservare i requisiti giuridici previsti per i richiedenti;
 - vigilare sul corretto operato dei propri associati e degli altri aderenti alla filiera, nel caso in cui questi siano individuati ai fini dell'apposizione del marchio "QM".

I compiti degli altri soggetti della filiera sono:

- attenersi a quanto previsto dal sistema documentale del marchio "QM" approvato dalla Regione Marche;
- rispettare il regolamento d'uso del marchio ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni;
- rispettare il disciplinare di produzione approvato dalla Regione Marche ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni;
- utilizzare il marchio solo dopo l'ottenimento della licenza d'uso;
- utilizzare il logo "QM" in tutti i casi in cui è prevista l'etichettatura rispettando le modalità stabilite dal regolamento d'uso e dalle successive modificazioni ed integrazioni nel rispetto della vigente normativa in materia di marchi;
- assoggettarsi al controllo da parte dell'Organismo di controllo appositamente individuato e che risponda ai requisiti stabiliti dalla norma UNI CEI EN 45011:1999 o dalla norma ISO/IEC 17065:2012;
- rispettare le procedure di autocontrollo e consentire ed agevolare i controlli presso la propria sede e le proprie strutture operative da parte dei soggetti pubblici e privati autorizzati;

Y

12



- assoggettarsi al controllo di parte seconda da parte del concessionario o da suoi incaricati;
- consentire l'accesso presso la propria sede e presso le unità produttive interessate ai soggetti responsabili dell'attività di Vigilanza;
- utilizzare il sistema informativo per la tracciabilità delle produzioni (Si.Tra.) oppure garantire attraverso software compatibili il necessario flusso di informazioni;
- individuare un responsabile della qualità, comunicato al concessionario, che è responsabile delle procedure previste dal disciplinare e che si interfaccia con il concessionario e con l'Ente terzo di controllo.

8. Condizioni di ammissione all'uso in concessione del Marchio Regionale

Le condizioni che i soggetti aderenti devono garantire al fine di rispettare gli standard qualitativi, della materia prima e del prodotto finito individuati nel presente disciplinare, oltre che per il raggiungimento di un'informazione precisa e completa per ogni unità minima di prodotto all'atto di acquisto sono le seguenti:

Malterie

- a) definire i rapporti con le aziende agricole nel rispetto delle prescrizioni del presente disciplinare;
- b) essere in possesso di strutture idonee a soddisfare dal punto di vista tecnico e igienico sanitario quanto richiesto dal disciplinare;
- c) individuare un responsabile della qualità, comunicato al concessionario, che è responsabile delle procedure previste dal disciplinare e che si interfaccia con il concessionario e con l'Ente terzo di controllo.

Birrifici

- a) essere in possesso di strutture idonee all'ottenimento della birra con le caratteristiche previste dal presente disciplinare;
- b) essere in grado di effettuare una trasformazione separata della birra a marchio da quella non a marchio;

2



- c) individuare un responsabile della qualità, comunicato al concessionario, che è responsabile delle procedure previste dal disciplinare e che si interfaccia con il concessionario e con l'Ente terzo di controllo.

9. Sistema di gestione e autocontrollo

9.1 Piano dei controlli

Il mantenimento e la verifica della conformità del sistema di commercializzazione alle disposizioni contenute nel presente disciplinare sono attuati mediante tre livelli di controllo:

- Autocontrollo svolto dai singoli operatori della filiera aderenti al disciplinare;
- Controllo di parte seconda effettuato dal concessionario o da suoi incaricati;
- Controllo di parte terza effettuato da un ente terzo di certificazione, indipendente, pubblico o privato, conforme alla norma UNI CEI EN 45011:1999 o alla norma ISO/IEC 17065:2012, individuato dal concessionario.

Autocontrollo

I singoli operatori della filiera devono attivare procedure di autocontrollo per il rispetto dei punti previsti dal disciplinare; tale attività si esercita nel rispetto di linee guida predisposte dal concessionario.

Controlli di parte seconda

Il concessionario esercita un'attività di controllo sui soggetti della filiera tramite verifiche iniziali per l'adesione al sistema e successive verifiche di sorveglianza per controllare il mantenimento dei requisiti. Il controllo può essere condotto da un nucleo interno o esterno la cui composizione, insieme alle eventuali non conformità riscontrate, deve essere comunicata all'ente terzo di certificazione. I controlli di parte seconda devono essere pianificati specificando per ogni controllo:

- fase del processo produttivo in cui viene eseguito;
- punto di controllo;
- tipo di controllo (ispettivo, documentale, analitico);
- criteri di accettabilità delle caratteristiche oggetto di controllo;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

- frequenza;
- responsabilità dell'esecuzione;
- criteri per la gestione delle non conformità;
- documenti di registrazione e tracciabilità;
- criteri per la valutazione dei requisiti qualitativi;
- analisi da effettuare e relativa frequenza;
- definizione dei valori di accettabilità.

Controlli di parte terza

Finalizzati al rilascio della certificazione, sono svolti da un ente terzo di certificazione, pubblico o privato, conforme alla norma UNI CEI EN 45011:1999 o alla norma ISO/IEC 17065:2012 e individuato dal concessionario.